

Si chiede se per l'attribuzione del punteggio al criterio di priorità 2.1.2 (soggetto capofila di aggregazione di soggetti pubblici convenzionati), sia ammissibile un Protocollo d'intesa tra i Comuni, quale atto idoneo per associare un gruppo di enti pubblici?

R. I criteri di selezione CRIDIS approvati con DGR 1788/2016 prevedono una specifica convenzione tra i soggetti pubblici nella quale vengano specificati il soggetto capofila e gli investimenti che si intendono realizzare.

Dal punto di vista sostanziale, si precisa che il criterio di priorità prevede, per la sua assegnazione, una convenzione che sia specificamente finalizzata alla realizzazione del progetto (che individui i ruoli dei diversi soggetti coinvolti, oltre, ovviamente, a quello del capofila).

In presenza di un atto che non rivesta tali caratteristiche il criterio non può essere applicato.

Per completezza si precisa che il protocollo di intesa ha, normalmente, una natura prevalentemente di indirizzo politico amministrativo e quindi non sembra adatto ad una finalità concreta quale quella della realizzazione di un progetto finanziabile con il TI 7.5.1.

Nell'ambito della documentazione da allegare alla domanda di aiuto relativa all'Intervento 7.5.1 in riferimento agli interventi materiali è obbligatoria la presentazione delle autorizzazioni paesaggistiche ove siano richieste?

Entro i termini stabiliti dal bando (x giorni successivi alla chiusura dei termini per la presentazione della domanda), il beneficiario deve presentare l'autorizzazione edilizia e pertanto tale autorizzazione deve contenere tutte le abilitazioni previste per la stessa.